

Ricongiungimento familiare

Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l'unità familiare.

Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli allo Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora del richiedente. Si può richiedere il nulla osta in favore:

- del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale;
- dei genitori a carico che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Dal **10 aprile 2008** parte la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Pertanto a partire da questa data non saranno più accettate domande di ricongiungimento che non siano presentate via web.

Figli minori

Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età.

Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.

Al compimento della maggiore età hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore. Lo stesso diritto viene riconosciuto anche ai minori affidati a un tutore.

Se lo straniero, al compimento del 18° anno di età, possiede i requisiti per altro tipo di permesso di soggiorno (studio, attesa di occupazione, lavoro autonomo o subordinato) verrà rilasciato il permesso di soggiorno corrispondente.

17-11-2007